

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Sabrina Aldi per il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi per la modifica della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Introduzione di un limite massimo di prestazioni assistenziali ai titolari di permessi B)

del 19 settembre 2016

A. Premessa

Ci troviamo in un momento congiunturale particolare che ha portato il nostro Governo a proporre, e in parte ad introdurre per quanto di sua competenza, delle misure di rientro del debito pubblico contenute nel messaggio n. 7184 "Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali".

Il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi è fermamente convinto che prima di andare a toccare le tasche dei propri cittadini, già in difficoltà a causa dello stato dell'attuale mercato del lavoro, è necessario andare a colpire quelle persone che abusano del nostro sistema sociale. In particolare, si tratta di quelle che si trasferiscono sul nostro territorio dimostrando, in una prima battuta, di mantenersi autonomamente per poi ricadere nella disoccupazione e nell'assistenza e venendo meno, pertanto, al requisito iniziale. Infatti, al fine di poter ottenere un permesso di tipo B è necessario comprovare di essere in grado di far fronte al proprio mantenimento in maniera autonoma, tramite l'esercizio di un'attività lucrativa sul nostro territorio o beneficiando di un reddito sufficiente proveniente da altre fonti. In assenza di tali requisiti, il permesso non viene rilasciato. Questo criterio è previsto non solo dalle normative federali in materia ma anche dai vari accordi internazionali, in particolare dall'ALC.

Ne consegue che, per logica, i titolari di un permesso B non devono poter beneficiare di aiuti statali. In caso contrario verrebbe meno il requisito stesso per cui si trovano sul nostro territorio. Tuttavia, all'ora attuale vi sono diversi casi dove il titolare di un permesso B, che non è a beneficio di un domicilio in Svizzera, riceve prestazioni assistenziali. I numeri aggiornati non sono disponibili considerato che il Governo non ha ancora evaso l'interrogazione parlamentare del collega Boris Bignasca che poneva espliciti quesiti in questo senso. Non sono neanche disponibili dati sull'assistenza che riguardano il primo semestre del 2016. Tuttavia, prendendo quelli relativi all'ultimo semestre del 2015, si apprende che il 58% delle persone che hanno beneficiato di prestazioni assistenziali a dicembre 2015 è di nazionalità svizzera. Al contrario, il 42% non lo è.

B. Base legale

L'art. 5 della Legge sull'assistenza sociale prevede che:

Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Lo spirito della legge è chiaro e non si presta ad interpretazioni. I beneficiari di un permesso B non possono ottenere gli aiuti sociali previsti dalla legge. Tuttavia, vi sono diversi casi concreti dove ciò avviene. Parallelamente, non appare sufficiente, al fine di arginare il problema, procedere alla revoca o al mancato rinnovo del permesso visto che la pratica può avere un iter lungo in considerazione dei vari gradi di impugnazione con effetto sospensivo. È dunque

necessario intervenire su due fronti e quindi anche sul rifiuto ad ottenere il servizio assistenziale. Per fare questo siamo convinti che è necessario introdurre una norma chiara che non si presti ad alcun tipo di interpretazione.

C. Conclusione

Crediamo che sia necessario porre un freno all'abuso di aiuti sociali da parte di persone che si trovano sul nostro territorio unicamente grazie al fatto di aver dimostrato, in passato, di essere in grado di mantenersi in maniera autonoma.

Per questo motivo, ai sensi dell'art. 103 LGC, chiediamo che venga inserito nella Legge sull'assistenza sociale un limite chiaro e preciso di prestazioni assistenziali, intese in senso lato, a chi non è a beneficio di un permesso di domicilio.

Consideriamo che tale limite dovrebbe essere non superiore all'importo di fr. 15'000.-. Una volta raggiunto, bisogna procedere a un rifiuto automatico e sistematico all'ottenimento di ulteriori prestazioni.

Da ultimo si rileva che tale norma appare perfettamente in linea, oltre che con il diritto interno, anche con gli accordi internazionali che subordinano l'ottenimento del permesso allo statuto di lavoratore. La soglia indicata è sufficientemente ampia da permettere di concludere che, una volta raggiunta, la persona non può più essere considerata come lavoratore ai sensi dell'ALC perdendo il diritto di vedersi applicate le disposizioni contenute nell'accordo medesimo.

Per il Gruppo Lega dei Ticinesi
Sabrina Aldi